



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.itCod.NF4 /P2
Cod.IB/be
Circolare n. 104Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0002997
Data: 29/09/2016Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDIOrdine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori di Roma e Provincia

prot. 2781

col. 17/44/CD

data 30 SET 2016

OGGETTO: Obbligo di Formazione Professionale Continua.

A partire dai programmi dei Dipartimenti "Interni e magistratura" e "Formazione e qualificazione professionale" condivisi dalla Conferenza Nazionale degli Ordini del 20 maggio 2016 è stato avviato un percorso di revisione del sistema di regole che definiscono l'aggiornamento professionale continuo.

L'attività svolta congiuntamente dai Gruppi di lavoro "Deontologia" e "Formazione", costituiti il 22 Giugno 2016, e dal Consiglio Nazionale, con i contributi di principi generali forniti dal Tavolo di Lavoro "Sistema ordinistico" dell' 8 giugno 2016 e della Delegazione Consultiva a Base Regionale del 7 luglio 2016, ha portato, in seguito alle decisioni assunte dalla Conferenza Nazionale degli Ordini del 22 Luglio 2016, all'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, nella seduta del 7 Settembre 2016, dei seguenti documenti:

- modifica dell'articolo 9 del *Codice Deontologico*;
- modifica del *Regolamento per l'Aggiornamento e lo Sviluppo Professionale Continuo*.

Si tratta di un primo importante risultato che non esaurisce il processo di confronto intrapreso che verrà completato, entro il corrente anno, con la revisione delle Linee Guida e di coordinamento.

Si riassumono di seguito le principali decisioni assunte:

CODICE DEONTOLOGICO

*L'obiettivo della modifica dell'art. 9 del Codice deontologico è di consentire, al termine del primo triennio sperimentale, una **uniforme e chiara applicabilità** delle sanzioni disciplinari sulla base della mancata acquisizione dei Crediti Formativi Professionali.*

Il nuovo comma 2) dell'art. 9 specifica che la mancata acquisizione dei CFP fino al 20 % determina la sanzione della censura, mentre un numero



maggiore di CFP non acquisiti determina la sanzione della sospensione nella misura di 1 giorno di sospensione per ogni CFP non acquisito. Al fine di consentire una univoca applicazione della nuova norma sono riportati nell'allegato alla presente Circolare alcuni esempi applicativi.

Le modifiche all'art. 9 del Codice deontologico hanno efficacia a partire dal ricevimento della presente Circolare e non necessitano di ulteriori approvazioni o recepimento con Delibere di Consiglio da parte degli Ordini.

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Le proposte di modifica del Regolamento riguardano:

- *l'aggiornamento dei compiti e delle attività del CNAPPC e degli Ordini territoriali (modifica art. 2 comma 2-3 del Regolamento)*
- *la conferma della possibilità di esonero nei casi previsti dalle Linee guida (modifica art. 2 del Regolamento)*
- *la definizione di una procedura disciplinare semplificata nei limiti delle possibilità consentite dal Regolamento (art. 4 del Regolamento) e dalla normativa vigente*
- *l'obbligo del recupero nel triennio successivo dei CFP non acquisiti nel triennio di riferimento (modifica art. 4 comma 3)*
- *la conferma del limite minimo dei 60 CFP e la verifica dell'adempimento dell'obbligo su base triennale per i prossimi trienni (modifica art. 6 comma 3 e art. 9 comma 3 del Regolamento)*
- *l'estensione a 60 giorni del termine dell'istruttoria per gli enti terzi (modifica art. 8 comma 1 del regolamento)*

Le proposte di modifica al Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo che varranno, comunque, a partire dal 1 gennaio 2017, per divenire efficaci dovranno acquisire il parere favorevole del Ministro della Giustizia, a cui è già stato sottoposto il testo allegato alla presente, e dovranno essere, successivamente, pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Si allegano alla presente Circolare:

- nuovo testo dell'art. 9 del Codice deontologico
- Allegato 1: schema esemplificativo relativo all'applicazione delle sanzioni disciplinari
- proposte di modifica del Regolamento per l'Aggiornamento e lo Sviluppo Professionale Continuo.



CNA
PPC ■ **CONSIGLIO NAZIONALE**
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel. +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Considerato l'approssimarsi della scadenza del primo triennio formativo, al solo fine di supportare gli Ordini territoriali nell'attività di sensibilizzazione con gli iscritti sugli obblighi formativi, si allegano due modelli di comunicazione che potranno, se di interesse, essere utilizzati e personalizzati dai singoli Ordini;

- fac-simile n. 1: comunicazione generica sugli obblighi in materia di aggiornamento professionale continuo
- fac-simile n. 2: comunicazione per gli iscritti che risultano non aver acquisito nessun credito formativo.

Con i migliori saluti.

*La Coordinatrice del Dipartimento
Formazione e Qualificazione Professionale*
(arch. Ilaria Becco)

*Il Coordinatore del Dipartimento
Interni e Magistratura*
(arch. Franco Frison)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.c.s.:





direzione.cnappe@archiworld.it
direzione.cnappe@archiworldpec.it
www.awn.it

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
2. In deroga all'art. 41 commi 2, 3 e 4 del presente Codice:
 - la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l'irrogazione della censura;
 - la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.



ALLEGATO 1

Schema esemplificativo relativo alla applicazione delle sanzioni disciplinari per mancanze connesse all'obbligo di aggiornamento professionale continuo

CFP complessivi acquisiti		Sanzione	Motivazione	Altro
generici	su discipline ordinistiche			
48	12	nessuna	-	-
36	12	censura	Assenza 12 CFP "generici"	-
48	0	censura	Assenza 12 CFP su discipline ordinistiche	-
60	0	censura	Assenza 12 CFP su discipline ordinistiche	Max 10 CFP "generici" sono riconosciuti nel triennio 2017/2019
60	4	censura	Assenza 8 CFP su discipline ordinistiche	Max 10 CFP "generici" sono riconosciuti nel triennio 2017/2019
80	8	censura	Assenza 4 CFP su discipline ordinistiche	Max 10 CFP "generici" sono riconosciuti nel triennio 2017/2019
43	8	censura	Assenza 9 CFP di cui 4 su discipline ordinistiche	-
35	12	sospensione per 13 gg	Assenza 13 CFP (oltre il 20%)	-
30	8	sospensione per 22 gg	Assenza 22 CFP	-
32	0	sospensione per 28 gg	Assenza 28 CFP	-
0	0	sospensione per 60 gg	Assenza 60 CFP	-



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO in attuazione dell'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137

Revisione approvata dalla Conferenza degli Ordini del 22 luglio 2016 e dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nella seduta di Consiglio del 7 settembre 2016

Art. 1 – Definizione, ambito di applicazione e obiettivi

1. L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori è un obbligo per gli iscritti e si fonda in ogni attività formativa che migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell'architettura e dell'ambiente.
2. Il presente regolamento si applica a tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
3. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente regolamento, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
4. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) proteggere l'interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza;
 - b) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale sia in forma di libero professionista che di dipendente a tutela della qualità architettonica;
 - c) accrescere lo studio e l'approfondimento culturale e tecnico scientifico sia in forma di libero professionista che di dipendente quali presupposti per un esercizio professionale di qualità;
 - d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l'adozione di politiche tese al contenimento dei costi.

Art. 2 – Gestione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo

1. Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e gli Ordini territoriali cooperano, in accordo con le rispettive competenze di seguito indicate, alla gestione, realizzazione e controllo dei programmi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
2. Il CNAPPC in attuazione dei compiti definiti all'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137:



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

- a) predispone linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione ed organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
- b) esercita, con il supporto di un'apposita Commissione composta da cinque esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini territoriali, attività di promozione, monitoraggio, e coordinamento generale sull'attività degli Ordini territoriali;
- c) definisce e sviluppa i sistemi operativi informatici più idonei per organizzare la registrazione degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo validati e delle attività curriculari di aggiornamento e sviluppo professionale continuo di ogni Iscritto, comprensive di attribuzione di crediti formativi professionali e, più in generale, un'efficace gestione coordinata delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sul Territorio nazionale;
- d) fissa i criteri nella valutazione delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo promosse dagli Ordini territoriali;
- e) assiste gli Ordini territoriali nell'individuazione e promozione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento delle incombenze ad essi affidate;
- f) promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;
- g) definisce, nel rispetto delle normative comunitarie e del reciproco riconoscimento, i principi e le procedure per la validazione, da parte degli Ordini territoriali, degli eventi formativi da svolgersi all'estero, sia preventivamente che a posteriori, su richiesta del partecipante;
- h) autorizza, ai sensi dell'art.7 del DPR 137 comma 2, lo svolgimento di eventi formativi a cura di soggetti terzi previo acquisizione di parere vincolante del Ministero.

3. L'Ordine territoriale, in osservanza delle linee guida dettate dal CNAPPC ai sensi del presente regolamento:

- a) individua, organizza e promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, anche con il supporto di soggetti all'uopo delegati;
- b) diffonde tra i propri iscritti la natura e le finalità dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo;
- c) vigila sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti; a questo scopo può chiedere, anche a campione, chiarimenti e la documentazione ritenuta necessaria sia agli organizzatori che agli iscritti;
- d) utilizza i sistemi operativi informatici predisposti da CNAPPC per organizzare la trasmissione dei dati informativi degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

4. Gli Ordini territoriali possono delegare ai propri organismi di supporto operativo e di coordinamento esclusivamente gli aspetti organizzativi dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo.



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

5. La procedura di validazione è riservata al programma dell'evento formativo e non al soggetto proponente.

6. Al CNAPPC ed agli Ordini territoriali è riservata in via esclusiva l'organizzazione della formazione e aggiornamento sui temi della Deontologia e delle discipline ordinistiche.

7. E' istituito il Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on- line attraverso i sistemi operativi informatici predisposti dal CNAPPC, quale strumento di registrazione del profilo di formazione soggettivo e dei relativi Crediti Formativi professionali maturati. Le sue modalità di utilizzo verranno definite dal CNAPPC con successive procedure attuative in collaborazione con gli Ordini territoriali. Il Curriculum potrà essere oggetto di divulgazione a terzi in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.

8. Gli iscritti sono tenuti alla registrazione presso l'Ordine territoriale di appartenenza, attraverso la piattaforma informatica, della propria attività formativa oltre che alla conservazione della documentazione che ne attesti l'entità e l'effettivo svolgimento.

Art. 3 – Esoneri

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale, su domanda dell'interessato, può valutare la possibilità di esonerare l'iscritto dallo svolgimento dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa delibera consiliare motivata e in coerenza con le linee guida.

Art. 4 – Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di cui all'art.7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

2. A tal fine, a seguito di segnalazione dell'Ordine e di verifica ed istruttoria di carattere amministrativo, il Consiglio di Disciplina attiverà procedimento disciplinare, mediante citazione a mezzo PEC o, comunque, con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità.

3. A fronte dell'avvenuta erogazione della sanzione deontologica, l'iscritto ha, comunque, l'obbligo di recuperare nel triennio successivo i crediti mancanti.





Art. 5 – Ambito di applicazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo

1. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale continuo la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata realizzata ai sensi del presente Regolamento agli eventi di seguito indicati
 - a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;
 - b) la partecipazione a master universitari, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti;
 - c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini territoriali.

Art. 6 – Durata, unità di misura e contenuto dell'obbligo

1. Il periodo dell'attività e di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'ordine.
2. L'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un'ora di formazione.
3. L'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio 60 crediti formativi professionali, di cui almeno 12 crediti formativi professionali derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e delle discipline ordinistiche.
4. Il CNAPPC si riserva la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione continua professionale oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente regolamento.

Art. 7 – Uniformità del riconoscimento dei Crediti Formativi

1. Gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali; i programmi di tali attività saranno validati, con garanzia di uniformità di attribuzione in base alle convenzioni che verranno stipulate come previsto dall'art.7 comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137.

Art. 8 – Procedure di accreditamento

1. L'accREDITamento verrà concesso, valutando la tipologia, la qualità dell'evento, gli argomenti trattati ed i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale. A





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

tal fine le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti, diversi dagli Ordini territoriali, che intendono ottenere l'autorizzazione di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio Nazionale una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza con le finalità del presente regolamento A tal fine il Consiglio Nazionale richiede, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di autorizzazione con decisione motivata entro sessanta giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta; dopodiché il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera relativa alla domanda di autorizzazione, al fine di acquisire parere vincolante del Ministro.

2. La domanda di autorizzazione proposta da associazioni di iscritti agli albi e dagli altri soggetti, diversi dagli Ordini provinciali, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a. argomento trattato;
 - b. durata effettiva dell'evento;
 - c. numero di posti disponibili;
 - d. modalità di svolgimento e di rilevazione delle presenze;
- ed i seguenti requisiti:
- a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell'evento proposto;
 - b) comprovata esperienza dei formatori.

3. Ciascun Consiglio dell'Ordine dà immediata notizia al CNAPPC di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati. Il Consiglio dell'Ordine ne cura la pubblicazione sulla piattaforma informatica e nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.

Art. 9 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.

2. Il primo periodo di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

3. A partire dal 1 luglio 2013 è facoltà degli Ordini territoriali effettuare, in conformità al presente regolamento e nelle more della sua effettiva entrata in vigore, attività formative sperimentali su base volontaria; per tali attività verranno riconosciuti crediti formativi professionali che verranno computati tra i crediti di cui al comma precedente.

4. Fatta salva ogni valutazione del Ministro vigilante, i corsi di formazione indetti dal CNAPPC in collaborazione con organismi statali e che abilitano a svolgere una funzione avente rilevanza pubblica su tutto il territorio dello Stato si intendono automaticamente approvati.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

5. Il CNAPPC si riserva di emanare linee guida e di coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente Regolamento relativamente alla classificazione delle materie che possono avere valenza formativa, alle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilità di esonero.



FAC-SIMILE 1
COMUNICAZIONE GENERICA
Mediante PEC e MAIL a SETTEMBRE 2016
(SE NON GIA' COMUNICATO)

Oggetto: adempimenti aggiornamento professionale continuo per il triennio 2014-2016

Caro/a collega,

com'è noto, dal 1° gennaio 2014 gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, iscritti all'albo, ai sensi del D.P.R. n. 137/2012 **hanno l'obbligo dell'aggiornamento professionale continuo** e devono pertanto acquisire **60 crediti formativi professionali (CFP)** nel triennio 2014-2016, di cui **12 CFP sui temi delle discipline ordinistiche**.

Se non avesse ancora provveduto all'acquisizione dei CFP la invitiamo a scegliere al più presto un'offerta formativa adeguata alle sue esigenze, al fine di regolarizzare la sua posizione.

Le ricordiamo, infatti, che il 31 dicembre 2016 scadrà il primo triennio formativo e la violazione dell'obbligo costituirà un illecito disciplinare (ai sensi dell'art. 7 DPR 137/2012 e dell'art. 9, comma 2 del Codice Deontologico).

A gennaio 2017 verranno verificati i crediti acquisiti da ciascun iscritto nel triennio e, in caso di mancato/incompleto conseguimento degli stessi, sarà possibile regolarizzare la propria posizione nel semestre di "*ravvedimento operoso*" (1 gennaio – 30 giugno 2017) previsto al punto 8 delle Linee guida; al termine di tale periodo le posizioni che risulteranno ancora irregolari verranno comunicate al Consiglio di Disciplina per i conseguenti adempimenti.

Di seguito vengono per maggiore chiarezza riepilogate le sanzioni disciplinari, approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 7 settembre 2016 in seguito alle decisioni assunte dalla Conferenza degli Ordini del 22 luglio 2016, cui si incorre per il mancato rispetto dell'obbligo formativo.

CFP mancati	Sanzione
fino al 20% (12 CFP)	censura
oltre al 20% (oltre 12 CFP)	sospensione pari a 1 giorno per ogni credito mancante

Si rammenta che, per essere in regola, è necessario comunque acquisire i **12 CFP sui temi delle discipline ordinistiche**.

I CFP sono acquisibili attraverso **molteplici attività** previste dalle Linee guida.

La invitiamo ad accedere alla Piattaforma iM@teria che contiene l'offerta formativa su scala nazionale e dove è possibile consultare il monte crediti raggiunto; è possibile effettuare analogo controllo nella piattaforma dell'Ordine

Segnaliamo, inoltre, che **numerose sono le opportunità proposte** dall'Ordine, **consultabili sul sito** (<http://www.ordine>) o sulla piattaforma dell'Ordine

Se nel frattempo avesse già provveduto ad acquisire i crediti obbligatori Le chiediamo di verificare sulla piattaforma iM@teria o sulla piattaforma dell'Ordine la correttezza del monte crediti maturato e di contattare la Segreteria per segnalare/comprendere le eventuali difformità.

La Segreteria dell'Ordine è aperta al pubblico da a dalle alle
Telefonicamente al numero il dalle alle
E-mail:

Per maggiori informazioni potrà inoltre consultare le FAQ pubblicate sulla piattaforma iM@teria.

FAC-SIMILE 2
COMUNICAZIONE PER GLI ISCRITTI A ZERO CREDITI
Mediante PEC e MAIL a SETTEMBRE 2016
(SE NON ANCORA COMUNICATO)

Oggetto: sollecito adempimenti aggiornamento professionale continuo per il triennio 2014-2016

Caro/a collega,

com'è noto, dal 1° gennaio 2014 gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, iscritti all'albo, ai sensi del D.P.R. n. 137/2012 hanno **l'obbligo dell'aggiornamento professionale continuo** e devono pertanto acquisire **60 crediti formativi professionali (CFP)** nel triennio 2014-2016, di cui **12 CFP sui temi delle discipline ordinistiche**.

Da un controllo effettuato sulla piattaforma iM@teria (o sulla piattaforma dell'Ordine) risulta che **lei non abbia ancora acquisito alcun credito formativo**.

Non risulta, inoltre, pervenuta alcuna **richiesta di esonero** ai sensi del punto 7 delle Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

A fronte di tali riscontri, Le ricordiamo che il **31 dicembre 2016** scadrà il **primo triennio formativo** e la violazione dell'obbligo costituirà **un illecito disciplinare** (ai sensi dell'art. 7 DPR 137/2012 e dell'art. 9, comma 2 del Codice Deontologico); la mancata acquisizione di un numero di CFP superiore al 20% (12 CFP) determinerà la **sospensione dall'esercizio della professione**.

A gennaio 2017 verrà effettuata una ulteriore verifica dei crediti acquisiti da ciascun iscritto nel triennio; in **caso di mancato conseguimento dei crediti formativi minimi nel triennio**, sarà possibile regolarizzare la propria posizione nel semestre di "*ravvedimento operoso*" (1 gennaio – 30 giugno 2017) previsto al punto 8 delle Linee guida; al termine di tale periodo la posizione che risulterà ancora irregolare verrà comunicata al Consiglio di Disciplina per i conseguenti adempimenti.

Di seguito vengono per maggiore chiarezza riepilogate le **sanzioni disciplinari**, approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 7 settembre 2016 in seguito alle decisioni assunte dalla Conferenza degli Ordini del 22 luglio 2016, cui incorre l'iscritto inadempiente.

CFP mancanti	Sanzione
fino al 20% (12 CFP)	censura
oltre al 20% (oltre 12 CFP)	sospensione pari a 1 giorno per ogni credito mancante

Si rammenta che, per essere in regola, è necessario comunque acquisire i **12 CFP sui temi delle discipline ordinistiche**.

La invitiamo pertanto di scegliere al più presto un'offerta formativa adeguata ed acquisire i crediti formativi previsti al fine di regolarizzare la sua posizione.

I CFP sono acquisibili attraverso **molteplici attività** previste dalle Linee guida.

La invitiamo ad accedere alla **Piattaforma iM@teria** che contiene **l'offerta formativa su scala nazionale** e dove è possibile consultare il **monte crediti raggiunto**; è possibile effettuare analogo controllo nella piattaforma dell'Ordine.

Segnaliamo, inoltre, che **numerose sono le opportunità proposte** dall'Ordine, **consultabili sul sito** ([http://www.ordine](http://www.ordine.....)) o sulla piattaforma

Se nel frattempo avesse già provveduto ad acquisire i crediti Le chiediamo di verificare la correttezza del monte crediti maturato e di contattare la Segreteria per chiarire le eventuali difformità.

La Segreteria dell'Ordine è aperta al pubblico da a dalle alle

Telefonicamente al numero il dalle alle

E-mail:

Per maggiori informazioni potrà inoltre consultare le FAQ pubblicate sulla piattaforma iM@teria.